



Bruxelles, 10 Febbraio 2021
REV1 – sostituisce l'avviso datato
18 gennaio 2021

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. In alcuni casi prevede anche disposizioni relative alla separazione alla fine del periodo di transizione.

Si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. PROCEDURE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Dalla fine del periodo di transizione il controllo dell'UE cesserà di applicarsi agli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito da tale data, a meno che non incidano sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea soggetti al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord³. La Commissione europea non avrà quindi più il potere di indagare e decidere in merito a potenziali misure di aiuto di Stato concesse dal Regno Unito dopo tale data né i portatori di interessi potranno presentare alla Commissione europea denunce formali contro le stesse.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, si applicano le disposizioni seguenti:

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Per ulteriori dettagli sulle disposizioni in materia di aiuti di Stato del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, cfr. la parte B del presente avviso.

a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la Commissione europea resta competente per le procedure in corso⁴ riguardanti gli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito;

a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la Commissione europea resta anche competente ad avviare nei confronti del Regno Unito nuovi procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato concessi prima della fine del periodo di transizione, se tali procedimenti sono avviati entro quattro anni dopo la fine di detto periodo;

a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, in questi casi le decisioni della Commissione europea sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito e ivi esecutive.

Inoltre, in caso di non conformità alle decisioni la Commissione europea conserva il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione o dalla data della decisione, se posteriore⁵. Le sentenze della Corte restano vincolanti per il Regno Unito e ivi esecutive.

I portatori di interessi possono quindi continuare a informare la Commissione europea – con denunce formali o in altro modo – degli aiuti di Stato potenzialmente illegali concessi dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, anche quando gli aiuti siano versati o altrimenti erogati solo in una fase successiva, sempreché il diritto legale a ricevere l'aiuto sia stato conferito al beneficiario prima della fine del periodo di transizione.

2. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

In via eccezionale alcuni criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato si riferiscono alla cooperazione tra Stati membri dell'UE e/o a una determinata dimensione unionale o SEE⁶. Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non conterà più ai fini di tali criteri, cosa di cui gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto per eventuali nuovi aiuti concessi a norma delle disposizioni pertinenti.

Per quanto riguarda le imprese che usufruiscono di regimi di aiuti vigenti, l'effetto su alcuni portatori di interessi del settore marittimo sarà immediato. Con la fine del periodo di transizione le navi registrate nel Regno Unito non saranno più considerate "battenti bandiera SEE", il che può avere le ripercussioni seguenti:

gli operatori potrebbero perdere l'ammissibilità ai regimi nazionali di imposta sul tonnellaggio che impongono loro di aumentare o almeno mantenere una determinata quota della loro flotta battente bandiera SEE e/o di soddisfare requisiti minimi di

⁴ Per "procedure in corso" s'intendono le procedure cui è stato assegnato un numero di protocollo interno prima della fine del periodo di transizione (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di recesso).

⁵ Articolo 87, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso.

⁶ Alcuni strumenti prevedono ad esempio maggiori intensità di aiuto in caso di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri dell'UE e/o con le parti contraenti del SEE.

bandiera SEE, anche (se del caso) per l'ammissibilità delle società di gestione navale⁷;

gli operatori potrebbero perdere l'ammissibilità ai regimi nazionali che prevedono un'esenzione (parziale) dei costi non salariali del lavoro per l'assunzione di marittimi a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro. Dopo la fine del periodo di transizione le navi registrate nel Regno Unito non saranno più ammesse a tali regimi. Inoltre non saranno più ammissibili in alcuni casi (ad es. marittimi impiegati a bordo di navi che forniscono servizi regolari di trasporto passeggeri tra porti dell'Unione) i cittadini del Regno Unito che lavorano come marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro⁸.

Si consiglia pertanto ai portatori di interessi del settore marittimo di verificare la propria situazione alla luce di tali cambiamenti.

B. NORME APPLICABILI AGLI AIUTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI TRA L'IRLANDA DEL NORD E L'UNIONE EUROPEA

Dalla fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")⁹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁰.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

*Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo "Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al presente protocollo"*¹¹.

Ciò significa che le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato continueranno ad applicarsi agli Stati membri dell'UE e al Regno Unito per quanto riguarda gli aiuti che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea soggetti al protocollo. In tale contesto il protocollo prevede che dette norme si applichino agli scambi di merci e al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica¹². La Commissione europea, la Corte di

⁷ Cfr. la sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C(2004) 43 — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3) ("orientamenti sui trasporti marittimi").

⁸ Cfr. la sezione 3.2 degli orientamenti sui trasporti marittimi.

⁹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁰ Articolo 18 del protocollo.

¹¹ Articolo 10 del protocollo.

¹² Articoli da 5 a 9 del protocollo.

Giustizia e il Tribunale ("giudici dell'Unione") restano competenti per quanto riguarda tali aiuti¹³.

La presente sezione tratta in primo luogo l'ambito di applicazione dell'articolo 10 del protocollo e precisa la nozione di incidenza sugli scambi in base ai principi elaborati dai giudici dell'Unione. La sezione 2 della presente parte dà alcune spiegazioni sull'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo. Le spiegazioni non si intendono esaustive, bensì vogliono dare orientamenti in particolare sull'applicazione della nozione di incidenza sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione ai giudici e alle autorità degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito.

1. ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO

L'articolo 10 del protocollo si applica limitatamente alle misure che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al protocollo, ossia agli scambi di merci e al mercato unico dell'energia elettrica¹⁴.

Ciò non significa però che si debbano considerare solo gli aiuti di Stato relativi alla produzione e/o agli scambi di merci (agricoltura e pesca comprese, cfr. di seguito) o al mercato unico dell'energia elettrica. In realtà qualsiasi sostegno pubblico a una qualsivoglia attività economica può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del protocollo se si può accertare che rischia d'incidere sugli scambi di cui trattasi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Ad esempio potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 il sostegno pubblico a un prestatore di servizi – ovunque si trovi – i cui clienti svolgono attività commerciali soggette al protocollo.

Il richiamato articolo assoggetta all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo anche le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli e della pesca nell'Irlanda del Nord, se incidono sugli scambi di cui trattasi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo, l'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo prevede l'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Il livello massimo e la percentuale minima di cui sopra sono stati fissati dal comitato misto (Unione europea e Regno Unito) con decisione n. 05/2020 del 17 dicembre 2020¹⁵. Tutte le misure adottate a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli e della pesca nell'Irlanda del Nord che non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione e che incidono sugli scambi di cui trattasi tra l'Irlanda

¹³ Articolo 12, paragrafo 4, del protocollo.

¹⁴ Articoli da 5 a 9 del protocollo.

¹⁵ Decisione n. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 13).

del Nord e l'Unione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del protocollo, la nozione di "incidenza sugli scambi" va letta alla luce della medesima nozione nell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il 17 dicembre 2020, in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 164 dell'accordo di recesso l'UE ha rilasciato la dichiarazione unilaterale seguente: *"All'atto di applicare l'articolo 107 del TFUE alle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del protocollo, la Commissione europea terrà debitamente conto del fatto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito. L'Unione europea sottolinea che, in ogni caso, un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È necessario determinare il motivo per cui la misura in questione è in grado di produrre un effetto del genere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sulla base dei suoi effetti prevedibili reali."*¹⁶

La dichiarazione precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, senza tuttavia pregiudicare l'interpretazione dei giudici dell'Unione della nozione di "incidenza sugli scambi" illustrata di seguito.

Occorre rilevare che il passaggio: *"[...] non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord"* insieme alla spiegazione secondo cui la constatazione deve essere fatta *"sulla base dei suoi effetti prevedibili reali"* qualificano il passaggio precedente *"un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo"*, del tutto in linea con la giurisprudenza dei giudici dell'Unione (cfr. di seguito), secondo cui l'incidenza sugli scambi non può essere meramente ipotetica o presunta, deve essere dimostrata e deve estendersi agli scambi di cui trattasi, vale a dire, nel caso dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, tra l'Irlanda del Nord e l'Unione.

La dichiarazione pertanto precisa ma non modifica la nozione di "incidenza sugli scambi" secondo l'interpretazione dei giudici dell'Unione.

1.1. Nozione di aiuto di Stato

In base alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato¹⁷, affinché sia rispettata la soglia di "incidenza sugli scambi", *"non è necessario dimostrare l'effettiva incidenza di tale aiuto sugli scambi (...), ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi. In particolare, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno dichiarato che "quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese"*

¹⁶ https://ec.europa.eu/info/publications/unilateral-declarations-eu-and-uk-application-unions-state-aid-rules-under-article-10-ie-ni-protocol_it.

¹⁷ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1),

*concorrenti nell'ambito degli scambi [intraunionali], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto".*¹⁸

La giurisprudenza crea quindi una presunzione di incidenza sugli scambi allorché un sostegno finanziario con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese su un mercato oggetto di scambi commerciali¹⁹. In alternativa sussiste un effetto sugli scambi quando è almeno ipotizzabile che il beneficiario del sostegno sia in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri. I giudici osservano che *l'"aiuto falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intra[unionali], questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto."*²⁰

Gli aiuti possono inoltre incidere sugli scambi all'interno dell'Unione anche se l'impresa beneficiaria dell'aiuto esporta quasi tutta la produzione fuori dell'Unione²¹, in quanto le darebbero un vantaggio concorrenziale rispetto ad altre imprese dell'Unione. Inoltre la Corte ha precisato che, ad eccezione delle situazioni coperte dalla regola de minimis, l'incidenza sugli scambi non deve necessariamente soddisfare alcun criterio di rilevanza²², in altre parole anche un effetto molto limitato, o addirittura solo potenziale, sugli scambi è sufficiente²³. Tuttavia l'incidenza sugli scambi non può essere meramente ipotetica o presunta, deve essere dimostrata²⁴, il che esclude ad esempio dall'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato le misure aventi un impatto puramente locale²⁵. Infine il fatto che l'aiuto sia concesso a tutti gli operatori di un determinato settore economico non esclude un effetto sugli scambi, in quanto i beneficiari sarebbero ad esempio compensati per i costi che altrimenti avrebbero dovuto sostenere.

1.2. Nozione di incidenza sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione

Affinché gli aiuti incidano sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, il beneficiario non deve necessariamente essere stabilito negli Stati membri

¹⁸ Punto 190 (note a piè di pagina non riprodotte).

¹⁹ Causa 730/79 *Philip Morris/Commissione*, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11.

²⁰ Causa C-310/99 *Italia/Commissione*, ECLI:EU:C:2002:143; Causa T-291/11 *Portovesme/Commissione*, ECLI:EU:T:2014:896 e causa T-308/11 *Eurallumina Commissione*, ECLI:EU:T:2014:894.

²¹ Causa C-142/87 *Belgio/Commissione* ("Tubemeuse"), ECLI:EU:C:1990:125.

²² Causa T-55/99 *CETM /Commissione*, ECLI:EU:T:2000:223, punto 86; «*Massime, punto 6*».

²³ Causa C-518/13 *Eventech*, ECLI:EU:C:2015:9; causa C-706/17 *Achema e.a.*, ECLI:EU:C:2019:407; causa C-659/17 *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA*, ECLI:EU:C:2019:63; causa T-578/17 *a&o hostel and hotel Berlin/Commissione*, ECLI:EU:T:2019:437.

²⁴ Causa T-728/17 *Marinvest and Porting/Commissione*, ECLI:EU:T:2019:325, punto 81.

²⁵ Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, punto 196.

dell'UE o in Irlanda del Nord, né deve necessariamente essere direttamente coinvolto negli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione.

Si può piuttosto ritenere che qualsiasi aiuto concesso a un'impresa dagli Stati membri o dal Regno Unito incida sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione se incide sulle possibilità per le imprese situate nell'altro mercato di effettuare tali scambi o rafforza la capacità del beneficiario di entrare nei mercati dell'Unione o dell'Irlanda del Nord, qualora lo desideri²⁶. In particolare anche gli aiuti concessi dal Regno Unito a imprese che non sono stabilite in Irlanda del Nord possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del protocollo se si può dimostrarne la potenziale incidenza sugli scambi di cui trattasi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Ciò potrebbe verificarsi in particolare se l'impresa opera in Irlanda del Nord o intrattiene scambi con l'Irlanda del Nord, in quanto l'aiuto potrebbe ridurre le possibilità dei concorrenti dell'Unione di operare su tale mercato.

Per illustrare con esempi quanto si è detto, seguono una serie di misure che potrebbero incidere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione:

- regime fiscale che accorda un vantaggio diretto o indiretto a imprese che commerciano con l'Irlanda del Nord;
- incentivi al settore dei servizi finanziari che consentirebbero ai produttori o a imprese elettriche attive negli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione di accedere a crediti meno onerosi, ottenendo così un vantaggio rispetto ai loro partner commerciali;
- aiuti a favore di un produttore in difficoltà se i suoi prodotti sono disponibili per la vendita in Irlanda del Nord.

2. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6, DEL PROTOCOLLO.

L'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo individua misure specifiche in relazione al protocollo²⁷. Tali misure, poiché incidono sugli scambi di cui trattasi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione (ossia gli scambi di merci e gli scambi di energia all'ingrosso), sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 del protocollo in relazione agli aiuti di Stato.

Il Regno Unito potrà quindi rinunciare all'obbligazione doganale o rimborsare gli operatori commerciali come previsto all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo, ma solo in conformità alle norme unionali in materia di aiuti di Stato. A tal fine i rimborsi superiori a 200 000 EUR nell'arco di tre anni (vale a dire superiori alla soglia *de minimis*) saranno soggetti a notifica alla Commissione europea, salvo deroga.

²⁶ Cause riunite C- 197/11 e C- 203/11 *Eric Libert e altri*, ECLI:EU:C:2013:288.

²⁷ Il Regno Unito rimborsa i dazi sulle merci trasportate in Irlanda del Nord; rinuncia alle obbligazioni doganali per le merci trasportate in Irlanda del Nord; prevede condizioni alle quali sono rimborsati i dazi doganali sulle merci "di cui si può dimostrare che non sono entrate nell'Unione"; corrisponde "un indennizzo alle imprese per compensare l'effetto dell'applicazione" delle suddette disposizioni.

Nel valutare la compatibilità di detti aiuti, la Commissione europea tiene conto come opportuno delle circostanze dell'Irlanda del Nord²⁸.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di aiuti di Stato (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza

²⁸ Articolo 5, paragrafo 6, del protocollo.